

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALERNO** e **LEGGIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1973

Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1973, n. 477, recante norme sulla assunzione in ruolo del personale insegnante e non insegnante degli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si intende ovviare, in sede applicativa, alla erronea interpretazione della volontà espressa dal legislatore nella stesura delle norme relative allo stato giuridico del personale della scuola.

In virtù della legge n. 477 del 1973, infatti, il personale docente, fornito di titolo di abilitazione all'insegnamento e del requisito della nomina a tempo indeterminato, viene automaticamente immesso nei ruoli a partire dal 1° ottobre 1974.

Il testo letterale del primo comma dell'articolo 17 della precitata legge si presta effettivamente ad una interpretazione ambigua, che, se attuata, verrebbe a vanificare la soluzione del problema già affrontata dal Parlamento e cioè quella tendente ad eliminare la piaga del suppletato nella scuola.

Pertanto, i requisiti previsti dalla norma in questione vanno considerati soltanto in relazione all'anno scolastico 1973-74 e non in relazione all'anno scolastico 1972-73.

Altro punto da chiarire è quello riguardante la posizione della maggior parte del personale non insegnante nominato nell'anno scolastico 1972-73.

È noto che le operazioni di nomina in quasi tutti i Provveditorati agli studi sono state effettuate ad anno scolastico inoltrato.

Il presente disegno di legge tende, per conseguenza, a rimuovere i menzionati inconvenienti e a portare serenità in vasti strati del personale della scuola, anche al fine di ovviare all'insorgenza di nuove agitazioni del personale interessato.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 17 della legge 26 luglio 1973, n. 477, dev'essere interpretato nel senso che:

a) per gli insegnanti di cui al primo comma, i requisiti concernenti il titolo di abilitazione e l'incarico a tempo indeterminato devono essere posseduti in relazione alla cattedra o posto orario occupato nell'anno scolastico 1973-74;

b) per il personale non insegnante di cui al quarto comma, il periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre e la data di effettiva assunzione del servizio, per effetto di nomine conferite con ritardo in posti vacanti, è valutato esclusivamente ai fini del possesso del requisito concernente l'anno continuato, come servizio.